



Regolamento della negoziazione delle azioni, dei diritti d'opzione, delle obbligazioni convertibili e cum warrant di BPAA

Approvato dal Consiglio di amministrazione del 1 aprile 2016



Documento approvato, nella sua formulazione originaria, dal Consiglio di amministrazione nella seduta (di seguito Cda) del 10 aprile 2003.

Cronistoria aggiornamenti del regolamento:

- 1° delibera Cda 24 aprile 2008 (adeguamento MiFID)
- 2° delibera Cda 26 agosto 2010 (variazione criteri asta)
- 3° delibera Cda 8 agosto 2011 (proroga scadenza ordini fino 29 dicembre 2011)
- 4° delibera Cda 2 dicembre 2011 (proroga scadenza ordini fino al 29 marzo 2012)
- 5° delibera Cda 13 gennaio 2012 (introduzione misure a sostegno della liquidità dell'azione BPAA)
- 6° delibera Cda 10 aprile 2012 (introduzione limite ordini a 2.500 azioni, durata ordini per tutta la durata della negoziazione fino a sospensione per Assemblea dell'anno successivo)
- 7° delibera Cda 12 ottobre 2012 (variazione orari di inserimento ordini)
- 8° delibera Cda 23 novembre 2012 (processo di deroga al limite ordini 2.500 azioni)
- 9° delibera CdA 3 maggio 2013 (cancellazione durata minima settimana di prezzatura, adeguamento dei tick di regolamento a quelli di Borsa Italiana, inserimento degli ordini nelle giornate di Borsa Italiana aperta, modifica ai termini della deroga ai limiti alla quantità, previsione possibilità della discordanza tra data fine validità degli ordini e data dell'ultima prezzatura prima della sospensione in concomitanza con l'Assemblea dei soci)
- 10° delibera CdA 19 settembre 2014 (modifica del processo di deroga al limite ordini 2.500 azioni con misure di tutela degli ordini in essere non in deroga, adeguamento della valuta di regolamento a 2 giorni a partire dalla prezzatura del 09.10.14)
- 11° delibera CdA 1 aprile 2016 (variazione orari di inserimento ordini a partire dalla prezzatura del 11.04.16)

Banca Popolare dell'Alto Adige

Società cooperativa per azioni

Sede legale e Direzione generale in Bolzano

ABI 05856.0

Codice fiscale, partita IVA e iscrizione al registro delle imprese di Bolzano 00129730214

www.bancapopolare.it



Il presente regolamento sostituisce il precedente, approvato in data 19 settembre 2014 e concerne le modalità di negoziazione di strumenti finanziari emessi da Banca Popolare dell'Alto Adige (di seguito BPAA), conforme alla normativa MiFID:

La negoziazione tramite Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. (di seguito ICBPI):

La negoziazione presso ICBPI avviene in forma di negoziazione in conto terzi, BPAA svolge esclusivamente il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini.

1. Strumenti finanziari:

Possono essere negoziati i seguenti strumenti finanziari emessi da BPAA:

- Azioni ordinarie
- Diritti di opzione
- Obbligazioni convertibili
- Obbligazioni cum warrant

2. Parametri per l'inserimento degli ordini:

- **Validità degli ordini e data della prezzatura:**
 - La prezzatura avviene settimanalmente
 - Gli ordini aventi per oggetto azioni ordinarie hanno validità fino alla data dell'ultima prezzatura prima della sospensione in occasione dell'assemblea dei soci (come previsto al punto "Sospensione della prezzatura"); in caso di ordini già inseriti con una data di validità diversa da quella dell'ultima prezzatura prima della sospensione, i clienti interessati saranno tempestivamente informati.
 - Gli ordini aventi per oggetto diritti di opzione hanno validità fino alla data dell'ultima prezzatura definita nell'avviso del relativo aumento di capitale.
 - Ai fini della prezzatura la settimana di riferimento va dal venerdì sino al giovedì successivo, giornata nella quale viene effettuata la prezzatura: qualora il giovedì sia una giornata di borsa chiusa secondo il calendario ufficiale di Borsa Italiana, ovvero una giornata festiva, l'abbinamento viene anticipato al giorno utile precedente.
- **Orari e date di inserimento:** Gli ordini e le eventuali loro revoche vengono accettati presso gli sportelli di BPAA dalle 08:30 alle 19:00 (nella giornata della prezzatura dalle 08:30 alle 17.00) nelle giornate di apertura degli sportelli stessi, comunque nelle giornate di Borsa Italiana aperta.
- **Prezzo limite:** Gli ordini aventi ad oggetto azioni ordinarie devono essere inseriti con un prezzo limite che non deve essere inferiore al prezzo di emissione determinato annualmente in BPAA, su proposta del Cda e sentito il Collegio dei sindaci, dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio. Il prezzo limite non potrà essere superiore o inferiore del 10% rispetto all'ultimo prezzo di chiusura. Il prezzo limite degli ordini inseriti successivamente alla sospensione della prezzatura in occasione dell'Assemblea e fino alla prima prezzatura non potrà essere superiore del 10 % rispetto al nuovo prezzo di emissione deliberato dall'Assemblea. Il tick di negoziazione, ovvero la variazione minima del prezzo limite, è pari a 0,01.
 - Gli ordini aventi ad oggetto diritti di opzione devono avere l'indicazione di un prezzo limite ma non sono soggetti al controllo dello scostamento.

3. Limite alla quantità di azioni oggetto degli ordini in essere:

- Ogni posizione/sotto-deposito può avere ordini aventi ad oggetto azioni ordinarie in attesa di esecuzione per quantità non superiori a 2.500 azioni per lato. Non concorrono al calcolo degli ordini in attesa di esecuzione gli ordini già eseguiti, ineseguiti o revocati. Il controllo è effettuato da BPAA in fase di raccolta ordini.
- Gli ordini aventi per oggetto diritti di opzione non sono soggetti al limite sulla quantità degli ordini in essere.
- L'azionista può presentare richiesta scritta di deroga al limite predetto indirizzata al Cda della Banca.
La richiesta di deroga per gli ordini di acquisto fino ad un limite massimo di n. 20.000 azioni può essere accolta dal Cda se nelle due prezzature antecedenti la data della riunione del Consiglio la quantità delle azioni in vendita risulta superiore alla quantità delle azioni in acquisto in essere.
La richiesta di deroga per gli ordini di vendita fino ad un limite massimo di n. 20.000 azioni può essere accolta dal Cda se nelle due prezzature antecedenti la data della riunione del Consiglio la quantità delle azioni in acquisto risulta superiore alla quantità delle azioni in vendita in essere.
Gli ordini in deroga hanno validità per la prezzatura della settimana nella quale vengono inseriti. L'inserimento di questi ordini avviene dopo l'inserimento degli ordini entro il limite standard, secondo l'ordine cronologico delle singole richieste.

4. Modalità di abbinamento:

- Ai contratti viene data esecuzione ad un unico prezzo.
- Gli ordini sono automaticamente ordinati in base al prezzo, decrescente per le proposte di acquisto e crescente per le proposte di vendita e, a parità di prezzo, in base alla priorità temporale determinata dalla data e dall'orario di immissione (priorità prezzo/tempo).

5. Definizione del prezzo:

La fissazione del prezzo avviene applicando in sequenza le seguenti 3 regole:

- 1) il prezzo teorico d'asta è il prezzo al quale è negoziabile la maggior quantità di titoli;
- 2) a parità di quantità negoziabili a prezzi diversi, è il prezzo che produce il minor sbilancio (inteso come quantitativo non incrociabile di titoli corrispondenti alle proposte di negoziazione aventi prezzi uguali o migliori rispetto al prezzo di conclusione dei contratti);
- 3) a parità di quantità negoziabili a prezzi diversi con identico sbilancio, è il prezzo maggiore tra i due equidistanti.

6. Valuta di regolamento:

Gli ordini eseguiti hanno valuta due giorni lavorativi a partire dalla data di prezzatura secondo il calendario target.

7. Ineseguiti:

Tutti gli ordini inseriti e non eseguiti - totalmente o parzialmente - sono messi in stato "ineseguito" alla data di termine validità.

8. Sospensione della prezzatura:

Al fine di garantire uno svolgimento regolare e regolamentare dell'Assemblea dei soci, le prezzature relative agli ordini aventi per oggetto azioni ordinarie potranno essere sospese in concomitanza con l'Assemblea stessa fino a tre settimane.

Il presente regolamento ed i limiti in esso previsti si applicano esclusivamente alle negoziazioni che avvengono tramite ICBPI, quale canale istituzionale di acquisto e vendita delle azioni BPAA. Al di fuori di tale canale le azioni BPAA possono essere negoziate direttamente tra le parti anche ad un valore inferiore o superiore al prezzo di emissione determinato annualmente dall'Assemblea.

Il presente regolamento entra in vigore a far data dal 11 aprile 2016.

